

STUDI DI CONSULENZA AZIENDALE

Via Tacchi, 1 – Rovereto
Tel. 0464 435144 Fax 0464 439210
sito: www.studiogpc.it

Rovereto (Tn), 16 Dicembre 2015

CIRCOLARE 13/2015

IL NUOVO REGIME FORFETARIO 2016 (in vigore dal 01.01.2016, subordinato all'approvazione della Legge di Stabilità)

Rif. normativi:

- Nuovo regime forfetario 2016: art. 1, commi 53,54,55, Legge di Stabilità 2016;
- Regime forfetario 2015: art. 1, commi 54 a 89, Finanziaria 2015;
- Regime dei Minimi: art. 27 Decreto Legge 98/2011;

Gentile Cliente,

si comunica che è in corso di approvazione la "Finanziaria 2016". Dall' 01.01.2016 saranno presenti le seguenti fattispecie:

- 1. Per le nuove imprese il regime naturale forfetario come previsto dalla Legge di Stabilità 2016;*
- 2. Per i contribuenti nel regime forfetario 2015 obbligo di confluire nel nuovo regime forfetario previsto dalla Legge di Stabilità del 2016;*
- 3. Per i contribuenti minimi, ai sensi dell' art. 27 del DL 98/2011 è prevista l'opzione di confluire nel nuovo regime forfetario, ovvero il mantenimento del suddetto fino alla naturale scadenza.*

REGIME FORFETARIO

La Legge di Stabilità 2016 in corso di analisi presso il Parlamento, contiene tra l'altro i contenuti del nuovo regime Forfetario, che dopo il 2015, anno in cui è stato possibile scegliere tra il regime dei minimi e quello forfetario, diviene obbligatorio per le nuove attività e opzionabile per scelta per i contribuenti che detengono il regime fiscale ordinario o dei minimi.

REQUISITI DI ACCESSO:

Ai sensi del comma **54** possono accedere al **regime forfetario** le persone fisiche esercenti attività d'impresa / lavoro autonomo che nell'anno precedente presentano i **seguenti requisiti**:

RICAVI/COMPENSI

Ricavi conseguiti / compensi percepiti, ragguagliati ad anno, non superiori a quelli individuati nell'apposita Tabella¹, in relazione all'attività esercitata in base al codice attività (limite compreso tra € 30.000 e 50.000 in luogo del precedente limite compreso tra € 15.000 ed € 40.000).

In presenza di più attività cui risultano applicabili soglie di ricavi / compensi diversi, va fatto riferimento alla soglia più elevata. Non concorre al superamento del limite l'eventuale adeguamento agli studi di settore / parametri.

SPESE/COSTI

Spese sostenute per l'impiego di lavoratori non superiori a € 5.000 lordi annui a titolo di lavoro dipendente, co.co.pro., lavoro accessorio, associazione in partecipazione, lavoro prestato dai familiari dell'imprenditore *ex art.* 60, TUIR.

BENI STRUMENTALI

Costo complessivo dei beni strumentali al 31.12, al lordo dell'ammortamento, non superiore a € 20.000. Al fine del computo del valore dei beni strumentali non si considerano quelli di costo pari o inferiore a € 516,46 mentre si considerano al 50% quelli ad uso promiscuo (autovettura, telefono cellulare, altri beni utilizzati promiscuamente). Per i beni in locazione / comodato si considera il valore normale. Per i beni in leasing rileva il costo sostenuto dalla società concedente.

I beni immobili non hanno comunque rilevanza, qualsiasi sia il titolo di possesso.

Per i soggetti già in attività le condizioni di accesso dal 2016 vanno verificate nel 2015 e successivamente anno per anno. In caso di inizio dell'attività si ritiene possibile utilizzare il regime forfetario a prescindere dai ricavi / compensi percepiti nell'anno di inizio.

ESCLUSIONI DAL REGIME DI ACCESSO

Il regime in esame non può essere adottato dai soggetti che:

1. Si avvalgono di regimi speciali ai fini IVA o di regimi forfetari ai fini della determinazione del reddito;
2. Non sono residenti. Il regime è comunque applicabile dai soggetti residenti in uno Stato UE / SEE qualora producano in Italia almeno il 75% del reddito;
3. In via esclusiva o prevalente, effettuano cessioni di fabbricati / porzioni di fabbricato, di terreni edificabili ovvero di mezzi di trasporto nuovi nei confronti di soggetti UE;
4. Contemporaneamente all'esercizio dell'attività, partecipano a società di persone / associazioni professionali / srl trasparenti;

¹ Tabella Riportata a pagina 5 della presente Circolare.

5. Nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente / assimilato <i>ex artt.</i> 49 e 50, TUIR (compreso il reddito da pensione) eccedenti € 30.000. Va evidenziato che:
<ul style="list-style-type: none"> • È stata eliminata la precedente previsione in base alla quale il reddito d'impresa / lavoro autonomo doveva risultare prevalente rispetto a quello di lavoro dipendente / assimilato;
<ul style="list-style-type: none"> • La condizione in esame era ricompresa tra i requisiti d'accesso al regime, mentre ora rientra tra le ipotesi di esclusione. La stessa, per espressa disposizione, continua a dover essere verificata nell'anno precedente;
<ul style="list-style-type: none"> • È confermata la regola in base alla quale la condizione in esame non va verificata nel caso in cui il rapporto di lavoro è cessato.
<ul style="list-style-type: none"> • Un soggetto che ha cessato il rapporto di lavoro dipendente nel 2015, se nel 2016 intende adottare il regime forfetario non deve verificare la condizione in esame. Diversamente se il rapporto di lavoro è cessato nel 2016 sembrerebbe che, dal tenore letterale della disposizione, la condizione debba essere verificata. Sul punto è auspicabile un chiarimento dell'Agenzia delle Entrate.

In ogni caso, come evidenziato nella Relazione illustrativa al Decreto in esame, si dovrà fare riferimento ai **Principi contabili aggiornati per "la necessaria declinazione pratica, ivi compresa la descrizione delle possibili casistiche."**

SEMPLIFICAZIONI FISCALI E CONTRIBUTIVE

Di seguito vi presentiamo le principali semplificazioni che il sistema forfetario applica al contribuente, sia in campo contributivo sia in campo fiscale:

Adempimento	Agevolazione
IRPEF	Esonero della Tenuta delle Scritture Contabili; Reddito determinato in base all'applicazione di un coefficiente di redditività ai ricavi/compensi percepiti, con conseguente irrilevanza dei costi/spese; Imposta pari al 15% del Reddito;
IRAP	Esclusione dalla determinazione e versamento dell'IRAP;
IVA	Esonero della Tenuta delle Scritture Contabili e degli adempimenti IVA; Esonero della liquidazione/versamenti periodici IVA; Esonero della presentazione della Dichiarazione Annuale IVA; Esonero della comunicazione dell'Elenco Clienti e Fornitori e Black-List; Indetraibilità dell'Iva per gli Acquisti;
RITENUTE	Non assoggettamento a ritenuta alla fonte dei ricavi/compensi; Non assunzione della qualifica di sostituto d'imposta;
STUDI DI SETTORE	Esonero dall'applicazione degli studi di Settore;
CONTRIBUTI	Il reddito forfetario costituisce base imponibile ai fini previdenziali sul quale va applicata la contribuzione ridotta del 35% . È confermata la regola in base alla quale la riduzione contributiva si riflette sull'accredito dei contributi.

ULTERIORI AGEVOLAZIONI FISCALI

CONTRIBUENTI START-UP

Per consentire un'ulteriore agevolazione per i contribuenti che iniziano una nuova attività, sono previste ulteriori agevolazioni ai fini di determinazione dell'imposta nel regime forfetario.

Adempimento	Agevolazione
IRPEF	Esonero della Tenuta delle Scritture Contabili; Reddito determinato in base all'applicazione di un coefficiente di redditività ai ricavi/compensi percepiti, con conseguente irrilevanza dei costi/spese; Imposta pari al 5% del Reddito, con riduzione di 1/3 rispetto all'aliquota ordinaria;
DURATA DELL'AGEVOLAZIONE	Per i primi 5 anni di ordinaria attività dalla costituzione;

REQUISITI

- Il contribuente **non abbia esercitato, nei 3 anni precedenti**, attività artistica, professionale o d'impresa, anche in forma associata o familiare;
- L'attività da esercitare **non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività** precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente / autonomo, escluso il caso in cui la stessa costituisca un periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio dell'arte / professione;
- Qualora l'attività **sia il proseguimento di un'attività esercitata da un altro soggetto**, l'ammontare dei ricavi / compensi del periodo d'imposta precedente non sia superiore ai limiti di ricavi / compensi previsti per il regime forfetario.

CONTRIBUENTI START-UP 2015

Con una disposizione transitoria, l'applicazione dell'imposta sostitutiva con **l'aliquota ridotta del 5%** è riconosciuta **per il 2016 – 2019** anche ai soggetti che hanno iniziato l'attività nel **2015** adottando il regime forfetario. È prevista l'opzione per il contribuente nel regime dei minimi di passare al nuovo regime forfetario.

DETERMINAZIONE DEL REDDITO FISCALE

La principale novità derivante dalla nuova disciplina fiscale consiste nella determinazione dei Ricavi in base alla percentuale di Redditività:

TABELLA LIMITI RICAVI/COMPENSI E COEFFICIENTI DI REDDITIVITÀ				
Gruppo di Settore	Codice Attività ATECO 2007	Vecchi limiti ricavi/compensi	Nuovi limiti Ricavi/Compensi	Coefficiente Redditività
Industrie alimentari e delle bevande	(10-11)	35.000	45.000	40%
Commercio all'ingrosso e al dettaglio	45 – (da 46.2 a 46.9) – (da 47.1 a 47.7) – 47.9	40.000	50.000	40%
Commercio Ambulante e di prodotti alimentari e bevande	47.81	30.000	40.000	40%
Costruzioni e attività immobiliari	(41 – 42 – 43) – (68)	15.000	25.000	86%
Intermediari del Commercio	46.1	15.000	25.000	62%
Attività di servizi di alloggio e di ristorazione	(55-56)	40.000	50.000	40%
Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, di servizi finanziari e assicurativi	(64 – 65 – 66) – (69 – 70 – 71 – 72 – 73 – 74 – 75) – (85) – (86 – 87 – 88)	15.000	30.000	78%
Altre Attività Economiche	(01 – 02 – 03) – (05 – 06 – 07 – 80 – 09) – (12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 20 – 21 – 22 – 23 – 24 – 25 – 26 – 27 – 28 – 29 – 30 – 31 – 32 – 33) – (35) – (36 – 37 – 38 – 39) – (49 – 50 – 51 – 52 – 53) – (58 – 59 – 60 – 61 – 62 – 63) – (77 – 78 – 79 – 80 – 81 – 82) – (84) – (90 – 91 – 92 – 93) – (94 – 95 – 96) – (97 – 98) – (99)	20.000	30.000	67%

Il reddito viene determinato in proporzione rispetto all'ammontare dei ricavi così calcolati:

RICAVI DELL'ESERCIZIO = (R)

Base Imponibile (B.I.) = (R) * (Coefficiente di redditività) – (Contributi Previdenziali)

Imposta = (B.I.) * Aliquota fiscale = Imposta Versata.

CONFRONTO TRA REGIMI FISCALI

Di seguito si propongono diversi confronti tra i diversi regimi fiscali disciplinati dal legislatore per determinare la convenienza fiscale e l'opportunità di passare dal regime fiscale ordinario/semplificato a quello forfetario o considerare il passaggio dal regime dei minimi a quello forfetario.

CONFRONTO REGIME FORFETARIO START UP E MINIMI

ESEMPIO 1

Attività di estetista (soglia ricavi € 30.000, 67% forfait), attualmente in regime dei minimi al 2° anno di applicazione.

Imposte dirette	
Ricavi	26.000
Costi	11.000
Contributi Previdenziali	3.543
Contributi Previdenziali regime agevolato	2.303

	Regime dei Minimi	Regime forfetario	Differenza	
Reddito D'Impresa	11.457 (26.000-11.000-3.543)	15.117 (26.000 x 67% - 2.303)		
Imposta sostitutiva 5%	573	756	(A)	-183
Contributi Previdenziali	3.543	2.303	(B)	+1.240
		Totale (A+ B)		+1.057

Come si può notare, risulta conveniente il regime forfetario.

ESEMPIO 2

Professionista iscritto alla gestione separata INPS (soglia compensi € 30.000, 78% forfait), attualmente in regime dei minimi al 3° anno di applicazione.

Imposte dirette	
Compensi	20.000
Spese	2.000

	Regime dei Minimi	Regime forfetario	Differenza	
Reddito da lavoro autonomo al lordo dei contributi	18.000 (20.000-2.000)	15.500 (20.000 x 78% - 2.000)		
Contributi Previdenziali	4.990 (18.000 x 27,72%)	4.324 (15.600x 27,72%)	(A)	+666
Reddito da lavoro autonomo	13.010 (18.000- 4.990)	11.276 (15.600-4324)		
Imposta sostitutiva 5%	651	564	(B)	+87
		Totale (A + B)		+753

Come si può notare, risulta conveniente il regime forfetario, a parità di aliquota d'imposta (5%) e contributiva (27,72%).

CONFRONTO REGIME FORFETARIO E ORDINARIO

ESEMPIO 1

Attività di veterinario svolta nei confronti di soggetti privati (soglia compensi € 30.000, 78% forfait).

Imposte dirette		IVA	
Compensi	24.000	IVA a debito	5.280
Spese	4.000	IVA a credito	500
Altri redditi	0	IVA dovuta	4.780
Contributi Previdenziali	2.500		
Oneri Detraibili	0		
Aliquota addizionale regionale	1,23%		
Aliquota addizionale comunale	0,5%		

	Regime Ordinario	Regime forfetario	Differenza
Reddito lavoro autonomo	20.000 (24.000-4.000)	20.338 (29.280 x 78% - 2.500)(*)	
Altri redditi	0	0	
Reddito Complessivo	20.000		
Oneri Deducibili	2.500		
Reddito Imponibile	17.500		
IRPEF LORDA	4.125		
Detrazione lavoro autonomo	770		
Detrazione oneri (19%)	0		
IRPEF netta	3.355		
Addiz. IRPEF (1,23% + 0,5%)	303		
IRAP	0		
Imposta sostitutiva 15%		3.051	
Totale Imposte dirette (A)	3.658	3.051	(A) +607
IVA incamerata		5.280	
Indetrabilità IVA Acquisti		500	
IVA netta incamerata (B)		4.780	(B) + 4.780
		Totale (A + B)	+5.387

(*)I compensi sono considerati al lordo della somma corrispondente all'IVA incamerata (24.000 + 5.280); i contributi previdenziali sono dedotti direttamente dal reddito.

Ipotizzando che il professionista in questione, operando con soggetti privati, mantenga fermo il prezzo delle prestazioni (ex lordo IVA), i compensi possono essere maggiorati dell'IVA che non viene più applicata.

Pertanto il reddito forfetario risulta pari:

compensi "lordi" x forfait – contributi previdenziali → € 20.338 [(24.000+5.280)x 78% - 2.500].

Il predetto "effetto" IVA, costituisce, nel caso esaminato, il motivo di convenienza nell'adottare il nuovo regime in quanto:

- Il beneficio IVA è pari A € 4.780;
- vi è una minor tassazione ai fini delle imposte dirette pari a € 607.

Il risparmio complessivo per il contribuente è pari a €

Per il primo anno di applicazione del regime forfetario va considerata comunque la necessità di operare la rettifica della detrazione per i beni/servizi non ancora ceduti/utilizzati al 31.12.2015.

ESEMPIO 2

Attività di bar (soglia compensi € 50.000, 40% forfait).

Imposte dirette		IVA	
Ricavi	42.000	IVA a debito	4.200
Costi	20.000	IVA a credito	2.000
Altri redditi	0	IVA dovuta	2.200
Contributi Previdenziali	5.014		
Contributi Previdenziali Reg. Agevolato	2.738		
Oneri Detraibili (19%)	0		
Aliquota addizionale regionale	1,23%		
Aliquota addizionale comunale	0,5%		

	Regime Ordinario	Regime forfetario	Differenza
Reddito lavoro autonomo	22.000 (42.000-20.000)	15.742 (46.200 x 40% - 2.738)(*)	
Altri redditi	0	0	
Reddito Complessivo	22.000		
Oneri Deducibili	5.014		
Reddito Imponibile	16.986		
IRPEF LORDA	3.986		
Detrazione lavoro autonomo	725		
Detrazione oneri (19%)	0		
IRPEF netta	3.261		
Addiz. IRPEF (1,23% + 0,5%)	293		
IRAP	0		
Imposta sostitutiva 15%		2.361	
Totale Imposte dirette (A)	3.554	2.361	(A) +1.193
IVA incamerata		4.200	
Indetrabilità IVA Acquisti		2.000	
IVA netta incamerata (B)		2.200	(B) + 2.200
Contributi previdenziali (C)	5.014	2.738	(C) + 2.276
		Totale (A+B+C)	+5.669

(*)I ricavi sono considerati al lordo della somma corrispondente all'IVA incamerata (42.000 + 4.200); i contributi previdenziali sono dedotti direttamente del reddito.

Poiché l'imprenditore in questione opera esclusivamente con soggetti privati, i corrispettivi possono essere maggiorati di un importo corrispondente all'IVA che non viene più versata all'Erario.

Pertanto il reddito forfetario risulta pari a:

ricavi "lordi" x forfait – contributi previdenziali → € 15.742 [(42.000 – 4.200) x 40% - 2.738].

I contributi previdenziali costituiscono, nel caso esaminato, uno dei motivi di convenienza nell'adottare il nuovo regime in quanto:

- Il beneficio IVA è pari a € 2.200;
- vi è una minor tassazione ai fini delle imposte dirette pari a € 1.193;
- vi è una minore contribuzione previdenziale pari a € 2.276.

Il risparmio complessivo per il contribuente è pari a € 5.669.

Per il primo anno di applicazione del regime forfetario va considerata comunque la necessità di operare la rettifica della detrazione per i beni/servizi non ancora ceduti/utilizzati al 31.12.2015.

ESEMPIO 3

Attività di geometra svolta nei confronti sia di soggetti passivi iva che di soggetti privati con un reddito da lavoro dipendente (soglia compensi € 30.000, 78% forfait).

Imposte dirette		IVA	
Ricavi	24.000	IVA a debito	2.640
Costi	5.000	IVA a credito	600
Reddito da lavoro dipendente	20.000	IVA dovuta	2.040
Contributi Previdenziali	4.000		
Oneri Detraibili (19%)	0		
Aliquota addizionale regionale	1,23%		
Aliquota addizionale comunale	0,5%		

	Regime Ordinario	Regime forfetario	Differenza
Reddito lavoro autonomo	19.000 (24.000-5.000)	16.779 (26.6400 x 40% - 4.000)(*)	
Altri redditi (lav. Dipendente)	20.000	20.000	
Reddito Complessivo	39.000	20.000	
Oneri Deducibili	4.000	0	
Reddito Imponibile	35.000	20.000	
IRPEF LORDA	9.620	4.800	
Detrazione lavoro autonomo	0	0	
Detrazione oneri (19%)	0	0	
IRPEF netta	9.040	3.461	
Addiz. IRPEF (1,23% + 0,5%)	606	346	
IRAP	0	0	
Imposta sostitutiva 15%		2.517	
Totale Imposte dirette (A)	9.646	6.324	(A) +3.322
IVA incamerata		2.640	
Indetrabilità IVA Acquisti		600	
IVA netta incamerata (B)		2.040	(B) + 2.040
		Totale (A+B)	+5.362

(*)I ricavi sono considerati al lordo della somma corrispondente all'IVA incamerata (24.000 + 2.640); i contributi previdenziali sono dedotti direttamente del reddito.

Poiché il professionista opera nei confronti anche di altri soggetti passivi, i compensi possono essere maggiorati di un importo corrispondente all'IVA che non viene più versata all'Erario, ossia al 50% del fatturato, Pertanto il reddito forfetario risulta pari a :

compensi "lordi" per il forfait – contributi previdenziali → € 16.779 [(24.000+2.640)x78% -4000].

Ai fini delle imposte dirette il possesso del reddito di lavoro dipendente consente di ottenere un duplice beneficio dall'applicazione del nuovo regime. Infatti:

- il reddito da lavoro autonomo viene tassato con l'aliquota del 15%, anziché con quella marginale IRPEF che nel caso in esame è pari al 27%;
- le detrazioni non vengono "perse" in quanto fruite sul reddito da lavoro dipendente; la non concorrenza del reddito di lavoro autonomo alla formazione del reddito complessivo fa aumentare l'importo delle detrazioni spettanti.

Il vantaggio di un carico complessivo ai fini delle imposte dirette pari a € 3.322 è in parte ridotto dalla perdita dell'IVA sugli acquisti (€ 600).

Per il primo anno di applicazione del regime forfetario va considerata comunque la necessità di operare la rettifica della detrazione per i beni/servizi non ancora ceduti/utilizzati al 31.12.2015.

L'applicazione del regime rimane subordinato alla effettiva approvazione del Ddl Finanziaria 2016.

Gli **Studi di Consulenza** rimangono a disposizione per eventuali chiarimenti.
